



UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO” di Chieti-Pescara
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Economia e Scienze Comportamentali

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU
PER IL CDS IN “ECONOMIA E SCIENZE COMPORTAMENTALI”
CLASSE LM-56

Approvato dal Consiglio del Corso di Studi nella riunione del 06/10/2022

- Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari.
- Art. 2 - Competenza.
- Art. 3 - Regole generali per il riconoscimento dei crediti.
- Art. 4 - Riconoscimento di insegnamenti dei corsi di laurea del vecchio ordinamento.
- Art. 5 - Iscrizione agli anni successivi.
- Art. 6 - Riconoscimento parziale dei crediti.
- Art. 7 - Riconoscimento crediti per ulteriori esami di profitto.
- Art. 8 - Riconoscimento crediti derivanti da convenzioni con altri Atenei.
- Art. 9 - Riconoscimento crediti per attività lavorativa e per attività formative ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007.
- Art. 10 - Convalida di esami sostenuti in altri corsi di laurea.
- Art. 11 - Dispense.
- Art. 12 - Altri casi.
- Art. 13 - Invio della richiesta.

Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari

Per riconoscimento crediti si intende l’attribuzione di crediti formativi universitari agli studenti che facciano domanda di iscrizione ad un Corso di studio relativi ad attività formative corrispondenti ad insegnamenti universitari certificate dal superamento dell’esame o da altra forma di verifica del profitto; si intende, altresì, l’attribuzione di crediti formativi universitari alle altre attività formative previste dalla normativa vigente, secondo le modalità di seguito specificate.

Art. 2 - Competenza

Il riconoscimento dei crediti compete al Consiglio del Corso di studio, previa istruttoria della Commissione per il riconoscimento crediti. L’esito dei lavori della Commissione per il riconoscimento crediti, una volta approvati dal Consiglio del Corso di studio, è insindacabile.

Art. 3 - Regole generali per il riconoscimento dei crediti

1. Per chi proviene da altri corsi di studio e per gli iscritti già in possesso di titoli accademici quali lauree quadriennale, specialistica, magistrale o master universitari (fino ad un massimo di 60 cfu) sono riconoscibili i crediti relativi agli insegnamenti già sostenuti secondo le seguenti modalità:
 - automaticamente, se l’esame sostenuto ha stessa denominazione e appartiene allo stesso settore scientifico disciplinare di quelli compresi nei *curricula* del corso di studio a cui si chiede l’iscrizione;
 - previo parere favorevole del responsabile dell’insegnamento nel caso in cui l’esame sostenuto, per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, non abbia la stessa denominazione e/o non appartenga allo stesso settore scientifico disciplinare di quelli compresi nei *curricula* del corso di studio a cui si chiede l’iscrizione. In tale caso il riconoscimento avviene subordinatamente alla verifica della sostanziale equivalenza dei programmi di studio, dei relativi contenuti e degli impliciti obiettivi formativi, valutando l’obsolescenza dei programmi.
2. Se l’insegnamento di cui si chiede il riconoscimento ha un numero di crediti diverso si procede al riconoscimento parziale ai sensi del successivo art. 6. Sarà demandata, poi, ai docenti dei singoli insegnamenti la definizione ed i termini per la necessaria integrazione.
3. È possibile inserire gli insegnamenti non previsti nei *curricula* tra gli insegnamenti a scelta dello studente (come definiti dal regolamento didattico) purché, ai sensi dell’art 10, n. 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004, n.270, l’insegnamento a scelta sia coerente con il progetto formativo del Corso di



UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO” di Chieti-Pescara
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Economia e Scienze Comportamentali

Studio. Sono parimenti riconoscibili i crediti necessari a soddisfare il requisito di ammissione al Corso di studio circa il possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale.

4. Per quanto concerne il riconoscimento di titoli ed esami conseguiti all'estero, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Ateneo, adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 e modificato con D.R. n. 722 del 20/02/2017, art. 38 comma 8, si prevede:

- Per cittadini UE e non UE con titoli di studio UE, a valere l'interpretazione più inclusiva ex Direttive Ce 2005/36 e UE 2013/55.

- Per cittadini UE con titoli di studio non UE a valere la conformità con il Processo di Bologna e successive modificazioni e integrazioni.

- Per cittadini non UE con titolo non UE a valere, in assenza di trattati quadro, gli accordi bilaterali vigenti tra l'Italia e il paese dell'Ateneo che ha rilasciato il titolo.

In caso di indicazioni contraddittorie tra riferimenti normativi e regolativi, a valersi il principio della gerarchia delle fonti.

5. In nessun caso possono essere attribuiti crediti per gli esami per i quali si sia ottenuta la dispensa con l'iscrizione ad altri Corsi di Studio.

Art. 4 - Riconoscimento di insegnamenti dei corsi di laurea del vecchio ordinamento

Qualora gli insegnamenti per i quali si richiede il riconoscimento appartengano ad un corso di laurea del vecchio ordinamento (esami senza crediti), gli insegnamenti stessi saranno valutati sino ad un massimo di 9 crediti; la Commissione si riserva di decidere per i laboratori caso per caso, valutando l'obsolescenza dei programmi.

Art. 5 – Iscrizione agli anni successivi

L'anno di iscrizione viene determinato sulla base del numero dei crediti acquisiti, secondo la tabella seguente:

Numero crediti ⇒ Anno di iscrizione

da 0 a 29 ⇒ Primo

da 30 e oltre ⇒ Secondo

Art. 6 - Riconoscimento parziale dei crediti

Per riconoscimento parziale si intende il riconoscimento di un numero di crediti solo parzialmente corrispondente sia all'esame del quale si chiede il riconoscimento sia all'esame già sostenuto che ha consentito l'acquisizione dei crediti. L'esame verrà convalidato con il numero dei crediti (parziali) riconosciuti; la verbalizzazione della parte residua dell'esame avverrà solo per i crediti rimanenti specificando in nota: crediti integrativi.

Art. 7 - Riconoscimento crediti per ulteriori esami di profitto

I crediti formativi ottenuti per il superamento di esami ulteriori rispetto al piano di studi non possono essere utilizzati a copertura dei crediti formativi previsti per le ulteriori attività di stage o tirocinio.

Art. 8 - Riconoscimento crediti derivanti da convenzioni con altri Atenei

In caso di trasferimento o iscrizione da parte di studenti provenienti da altri Atenei la valutazione e il riconoscimento di crediti formativi può avvenire solo sugli esami di profitto effettivamente sostenuti presso Atenei pubblici o privati riconosciuti. Nel caso lo studente abbia usufruito del riconoscimento di crediti formativi derivanti da specifiche convenzioni questi non saranno riconosciuti.

Art. 9 - Riconoscimento crediti per conoscenze e abilità professionali maturate in attività lavorative e in attività formative ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007

Le conoscenze e le abilità professionali maturate in attività lavorative nonché in attività formative ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.m. 16 marzo 2007 possono essere riconosciute esclusivamente in luogo delle “altre attività formative” di cui all'art. 10 comma 5 punto d) del d.m. 270/2004 e dei tirocini (o stage), con l'attribuzione di un numero massimo di CFU entro i limiti previsti dalla normativa vigente, purché si tratti di attività inerenti ai profili formativi del Corso e coerenti con gli



UNIVERSITÀ "G. D'ANNUNZIO" di Chieti-Pescara

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Economia e Scienze Comportamentali

obiettivi formativi dello stesso. Ai fini della verifica delle suindicate condizioni, lo studente deve allegare alla domanda da presentare al Consiglio di Corso di Studio adeguata documentazione (composta da una autocertificazione ai sensi di legge e da una dichiarazione del superiore diretto) attestante la durata del rapporto di lavoro, la qualifica professionale e le mansioni ricoperte. L'attribuzione dei crediti è proporzionale al numero di ore svolte ed alla tipologia di attività tenendo conto che un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro.

Art. 10 - Convalida di esami sostenuti in altri corsi di laurea

Per convalida di un esame si intende il riconoscimento dell'esame sostenuto in altro Corso di laurea, dello stesso Ateneo e di altro Ateneo italiano o straniero; la convalida comporta l'attribuzione di voto che è il medesimo dell'esame già sostenuto del quale si chiede la convalida. Non possono essere riconosciuti esami precedentemente convalidati, ma solo esami effettivamente sostenuti secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 11 – Dispense

Per dispensa si intende l'esonero per lo studente, che abbia i requisiti richiesti dalla presente norma, dal sostenimento di esami necessari per l'acquisizione dei crediti previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Con la dispensa da un esame lo studente acquisisce i crediti corrispondenti a quell'esame senza aver sostenuto o dover sostenere la prova o altra forma di verifica del profitto. La dispensa non comporta attribuzione di voto. Gli studenti possono essere dispensati dal sostenere esami per gli insegnamenti previsti nel piano di studi a fronte di attività formative universitarie che non attribuiscono voto; in tali casi la dispensa può essere riconosciuta subordinatamente alla verifica della sostanziale equivalenza dei programmi di studio e degli impliciti obiettivi formativi; le attività formative svolte in Master Universitari possono essere riconosciute per un massimo di 60 CFU. Ai fini della dispensa dalle attività di stage, possono essere riconosciute, in relazione alla durata, attività di stage già svolte in applicazione di convenzioni tra Università e Imprese od Enti, purché coerenti con gli obiettivi formativi del CdS.

Art. 12 – Altri casi

Tutti gli eventuali casi non contemplati nel presente regolamento saranno oggetto di singola e particolareggiata valutazione.

Art 13. - Invio della richiesta

Lo studente interessato dovrà inviare richiesta utilizzando i modelli predisposti (disponibili al link: <https://www.unich.it/didattica/area-studenti/modulistica/modulistica-di-ateneo> e/o richiedibili alla Segreteria competente). La richiesta andrà inviata alla Segreteria competente (segrmanageriali@unich.it - 085/4537645). A tale domanda lo studente dovrà allegare documenti ufficiali che specifichino chiaramente il nome e la classe del corso di laurea nel quale sono stati svolti gli esami, la denominazione degli esami da riconoscere, il relativo settore scientifico-disciplinare (SSD), il numero dei CFU, la data di sostenimento dell'esame e il voto conseguito, ovvero documenti ufficiali che supportino la domanda di riconoscimento CFU. Alla domanda va allegata la ricevuta di pagamento del costo della pratica (visionare il Regolamento Tasse e Contributi dell'a.a. di riferimento e/o contattare la Segreteria per dettagli). Non verranno presi in considerazione esami dei quali non siano riportate queste informazioni. Il consiglio del corso di studi delibera entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.